

Interpello sui nuovi investimenti. Il provvedimento delle Entrate che individua l'Ufficio competente alla trattazione delle istanze

A partire da oggi (20 maggio 2016) le imprese italiane ed estere possono presentare richiesta per l'interpello previsto dal cd. *"decreto Internazionalizzazione"* (D.Lgs n. 147/2015) per i nuovi investimenti effettuati in Italia. Con un [Provvedimento del Direttore, protocollo n. 77220/2016](#) recante: *«Individuazione dell'Ufficio competente alla trattazione delle istanze di interpello sui nuovi investimenti e alla verifica della corretta applicazione delle risposte rese. – Attuazione dell'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, "Disposizioni recanti misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese"»* infatti, l'Agenzia individua gli uffici competenti a trattare le istanze presentate dagli investitori e gli uffici che si occuperanno della verifica della corretta applicazione delle risposte fornite dalle Entrate. Il provvedimento del direttore fa seguito alla pubblicazione del D.M. del 29 aprile 2016, che ha definito le modalità applicative del nuovo istituto.

A chi va presentata la domanda

In generale, le domande vanno indirizzate alla **Direzione Centrale Normativa dell'Agenzia delle entrate, Ufficio Interpelli Nuovi Investimenti**. I contribuenti ammessi al regime dell'adempimento collaborativo (*cooperative compliance*), invece, dovranno presentare le istanze alla

Direzione Centrale Accertamento competente per la gestione delle attività relative al predetto regime. La **Direzione Centrale Normativa, Ufficio Interpelli Nuovi Investimenti**, è inoltre competente sulle istanze relative ai nuovi investimenti eseguiti dai gruppi di società o raggruppamenti di imprese, anche se uno o più dei partecipanti abbiano avuto accesso al regime della *cooperative compliance*. Gli Uffici sopra indicati sono altresì competenti ad effettuare, ove necessario, gli accessi e le interlocuzioni di cui all'[articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 \(in "Finanza & Fisco" n. 18/2015, pag. 1331\)](#), anche avvalendosi degli Uffici territorialmente competenti in ragione della sede di svolgimento dell'impresa o della stabile organizzazione interessate dall'attività istruttoria.

La risposta dell'Agenzia

Entro **120 giorni** dal ricevimento della domanda, le Entrate comunicano la risposta al contribuente sulla base del piano di investimento proposto e di tutti gli elementi informativi forniti dall'investitore, anche a seguito di eventuali contatti instaurati dall'Agenzia con l'impresa. Nel caso in cui le Entrate debbano acquisire ulteriori documenti, la risposta all'istanza dovrà essere resa entro 90 giorni decorrenti dalla ricezione della documentazione.

Il controllo sull'applicazione delle risposte

La verifica sulla **corretta applicazione delle risposte** fornite dalle Entrate in via generale viene svolta dalla **Direzione Provinciale** competente sulla base del domicilio fiscale del contribuente. La verifica per i soggetti con volume d'affari, ricavi o compensi superiori a 100 milioni di euro spetta invece all'ufficio **Grandi Contribuenti** o all'**ufficio controlli Fiscali** della **Direzione Regionale**.

Casi particolari per la procedura di verifica

Il [provvedimento del 20 maggio 2016](#) individua la competenza

per la **verifica** della corretta applicazione delle risposte nei casi di istanze presentate:

– dai **soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione** in Italia (l'ufficio competente è la **Direzione Provinciale** ovvero l'**ufficio Grandi Contribuenti** o l'**ufficio Controlli Fiscali** della **Direzione Regionale** nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale dell'impresa che effettua l'investimento o il cui patrimonio è oggetto dell'investimento stesso);

– dai contribuenti ammessi al regime dell'adempimento collaborativo (**ufficio Cooperative Compliance** della **Direzione Centrale Accertamento**).

Per saperne di più:

Il testo del [D.M. 29 aprile 2016 \(G.U. n.110 del 12 maggio 2016\)](#) recante individuazione delle modalità applicative dell'interpello sui nuovi investimenti emanato in attuazione dell'art. 2, comma 6, del decreto legislativo n.147 del 2015 recante misure per la crescita e la internazionalizzazione delle imprese, prescrive le modalità di presentazione e contenuto dell'istanza di interpello sui nuovi investimenti che le imprese potranno presentare all'Agenzia delle Entrate.

La **traduzione del testo in lingua inglese** a cura del Mef ([link al sito *www.finanze.it*](#))

- [Decreto in lingua inglese](#)